

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1357/2013 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2013****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

fotovoltaici in silicio cristallino e una delle loro componenti principali, le celle fotovoltaiche in silicio cristallino.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

- (5) Il processo di produzione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino può essere suddiviso nelle seguenti fasi principali: produzione di wafer di silicio; trasformazione dei wafer di silicio in celle fotovoltaiche in silicio cristallino; assemblaggio di più celle fotovoltaiche in silicio cristallino in un modulo o pannello fotovoltaico in silicio cristallino.

considerando quanto segue:

- (1) Le norme sull'origine non preferenziale vanno applicate a tutte le misure di politica commerciale non preferenziale, tra cui i dazi antidumping e i dazi di compensazione.

- (6) La fase più importante nella fabbricazione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino è la trasformazione di wafer di silicio in celle fotovoltaiche in silicio cristallino. È questa la fase di produzione decisiva, nel corso della quale l'uso cui sono destinate le componenti del pannello o del modulo si configura in via definitiva e in cui tali componenti acquisiscono le loro qualità specifiche.

- (2) L'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 stabilisce il principio di base per cui una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

- (7) Pertanto è opportuno considerare questa trasformazione come l'ultima trasformazione sostanziale nel processo di produzione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Quindi il paese di fabbricazione delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino deve essere considerato il paese di origine non preferenziale dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino.

- (3) La dichiarazione di immissione in libera pratica di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali è subordinata all'applicazione di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione ⁽²⁾.

- (8) Con la decisione 94/800/CE ⁽³⁾, il Consiglio ha approvato, tra l'altro, l'accordo relativo alle regole in materia di origine (OMC GATT 1994), allegato all'atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994. Secondo i principi stabiliti dal suddetto accordo relativo al programma di lavoro sull'armonizzazione per determinare il paese in cui le merci hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale occorre innanzitutto considerare il paese in cui il processo di produzione ha comportato una variazione della classificazione tariffaria. Soltanto quando tale criterio non consenta di determinare il paese di ultima trasformazione sostanziale se ne possono applicare altri, ad esempio un criterio relativo al valore aggiunto o la determinazione di un'operazione di trasformazione specifica. È opportuno utilizzare gli stessi principi della legislazione dell'UE in ambito doganale.

- (4) Al fine di garantire l'attuazione corretta e uniforme dei dazi antidumping provvisori è necessario elaborare una norma dettagliata per l'interpretazione del principio stabilito all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 allo scopo di determinare l'origine dei prodotti oggetto di tali misure per quanto riguarda i moduli o i pannelli

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5).

⁽³⁾ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (9) Le celle fotovoltaiche in silicio cristallino sono classificate alla voce 8541 del sistema armonizzato (SA). I moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino sono classificati alla stessa voce. Il materiale utilizzato, wafer di silicio, è classificato alla voce SA 3818. La norma basata su una variazione della voce tariffaria esprime pertanto in maniera adeguata l'ultima trasformazione sostanziale delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino. Al contempo tale norma esclude l'assemblaggio di pannelli o moduli fotovoltaici in silicio cristallino a partire da celle per il conferimento dell'origine al prodotto finale, poiché sia i pannelli, sia le celle sono classificati alla stessa voce.
- (10) Una regola d'origine basata sul valore aggiunto, che solitamente è combinata con la norma sulla variazione della voce tariffaria per la determinazione dei prodotti per i quali l'ultima trasformazione è un'operazione di assemblaggio, non è appropriata nel caso dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, poiché per quei particolari prodotti la necessaria prevedibilità e la certezza giuridica si otterrebbero in maniera più efficace individuando la fase di produzione più importante.
- (11) Una cosiddetta norma «residuale» è necessaria per determinare l'origine dei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino se non è soddisfatta la norma principale sulla variazione della voce tariffaria. In tal caso è opportuno che l'origine delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino o della maggior parte in valore delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino costituisca l'origine del pannello o del modulo.
- (12) A certe condizioni i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino possono essere classificati anche alla voce SA 8501. È opportuno che una norma analoga a quella relativa alla voce SA 8541 sia stabilita per tali pannelli o moduli fotovoltaici in silicio cristallino.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾.
- (14) Il comitato del codice doganale non ha espresso alcun parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC ex 8482 ed ex 8520 è inserito il testo seguente:

«Ex 8501	Moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi i materiali classificati alla voce del prodotto e i materiali classificati alla voce 8541. Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8501 o 8541, l'origine di tali materiali è l'origine del prodotto. Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8501 o 8541 originari di più di un paese, l'origine della maggior parte in valore di tali materiali è l'origine del prodotto.»
----------	---	--

2) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC ex 8528 ed ex 8542 è inserito il testo seguente:

«Ex 8541	Celle, moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi i materiali classificati alla voce del prodotto. Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8541, l'origine di tali materiali è l'origine del prodotto. Se il prodotto è fabbricato a partire da materiali classificati alla voce 8541 originari di più di un paese, l'origine della maggior parte in valore di tali materiali è l'origine del prodotto.»
----------	--	--